



COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa

ORIGINALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

N° 54 del 27/07/2017

OGGETTO: VARIANTE ALLE NTA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO PER L'INTRODUZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE PER LE STRUTTURE COMMERCIALI AGGREGATE.ADOZIONE AI SENSI DEGLI ART.30 E 32 DELLA L.R. 65/2014.

L'anno 2017, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 27/07/2017, presso il Sala del Consiglio Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza del Il Presidente del Consiglio Michele Lombardi, il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario generale supplente Dott. Maurizio Salvini.

Intervengono i Signori:

| Nominativo | Presenze | Nominativo | Presenze |
|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| BROGI FRANCESCA | SI | PAPARONI LUCA | SI |
| BROGI DAVID | SI | FERRETTI PAOLA | SI |
| CHIOCCHINI CHIARA | SI | ARRIGHINI GIANLUIGI | SI |
| FAVILLI LUCA | SI | MARTINI MICHELE | SI |
| LANDI ELEONORA | SI | LAMI CORRADO | NO |
| LAZZERETTI ROBERTA | SI | MATTOLINI LEONARDO | NO |
| LOMBARDI MICHELE | SI | RUSSO ROBERTO | NO |
| MINUTI CINZIA | NO | DOLFI FIORELLA | SI |
| NENCIONI SANDRA | SI | | |

PRESENTI: 13

ASSENTI: 4

Vengono designati scrutatori:LAZZERETTI ROBERTA, PAPARONI LUCA, DOLFI FIORELLA

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto i Sigg.ri Assessori: TURINI EMANUELE, BAGNOLI MASSIMILIANO, AMORE ELENA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

Proposta di Deliberazione del Consiglio

OGGETTO: VARIANTE ALLE NTA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO PER L'INTRODUZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE PER LE STRUTTURE COMMERCIALI AGGREGATE.ADOZIONE AI SENSI DEGLI ART.30 E 32 DELLA L.R. 65/2014.

Premesso che il Comune di Ponsacco è dotato della seguente strumentazione urbanistica:

- Piano Strutturale redatto ai sensi dell'art.24 della L.R. 5/1995 e s.m., adottato con deliberazione del C.C n° 25 del 25.03.2004, e approvato con deliberazione del C.C. n° 68 del 27.06.2005;
- Regolamento Urbanistico redatto ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/2005, adottato con deliberazione del C.C. n° 39 del 07.08.2008 e approvato con deliberazione di C.C. n° 25 del 17.04.2009 e deliberazione di C.C. n° 68 del 30.11.2009;

Visti i seguenti atti di pianificazione territoriale:

- P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n° 61 del 16.07.2014 ed approvato con delibera di C.R.n°37 del 27.03.2015;
- P.T.C. approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 100 del 27.06.2006 e successiva Variante per il territorio rurale approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 7 del 13.01.2014;
- Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato con Delibera n° 185 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Fiume Arno in data 11.11.2004 e approvato con D.P.C.M. del 06.05.2005 (G.U. n.230 del 03.10.2005);
- Piano di Bacino Stralcio Rischio Idraulico (P.R.I.) adottato con Delibera n° 215 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Fiume Arno in data 21.12.2010 e approvato con D.P.C.M. del 19.05.2011 (G.U. n.273 del 23.11.2011);
- Piano di Bacino Stralcio Bilancio Idrico (P.B.I.) adottato con Delibera n° 204 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Fiume Arno in data 28.02.2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 02.04.2008)
- Piano di Classificazione Acustica approvato con Deliberazioni di C.C. n° 50 e 51 del 17.05.2005; Richiamate le due pronunce della Corte Costituzionale la n. 165/2014 e la n. 233/2015 aventi ad oggetto disposizioni regionali toscane concernenti medie e grandi strutture di vendita.

Preso atto che con la pronuncia del 2014, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della LR toscana n. 28/2005 (codice regionale del commercio) ed in particolare le disposizioni riguardanti:

- 1- la complicata e onerosa procedura autorizzatoria per le grandi strutture di vendita, comprensiva della conferenza di servizi regionale;
- 2- la fattispecie della "struttura aggregata", intesa come insieme di medie strutture (o medie e grandi) poste ad una distanza inferiore di 120 metri le une dalle altre, per la quale l'amministrazione comunale doveva applicare i parametri autorizzativi riferiti alla misura della superficie di vendita data dalla somma algebrica di tutte le superfici di vendita delle strutture considerate.

Considerato inoltre che con la seconda sentenza del 2015, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26 e 27 della LR toscana n. 65/2014 in quanto si faceva rilevare che le argomentazioni atte a suffragare le censure proposte dallo Stato erano insufficienti e che pertanto gli articoli in questione rimanevano ancora validi .

Costatato che a seguito della sentenza del 2014, che ha ritenuto di fatto decaduta la definizione di struttura aggregata, la Regione Toscana (con l'art. 26 della L.R. 65/2014) continua a riferirsi al concetto di "aggregazioni di medie strutture".

Atteso che attualmente, pur presente nella L.R., il concetto di struttura aggregata è indefinito e lasciato alla discrezionalità comunale non esistendo di fatto una definizione legale di struttura aggregata.

Ravvisata la necessità, per una questione di chiarezza nei confronti degli operatori del settore, che l'Amministrazione comunale si doti di una norma integrando le NTA del Reg. Urbanistico in vigore per giudicare il verificarsi della fattispecie di struttura aggregata e possa ragionevolmente ritenere che non si produca tale possibilità quando la somma delle superfici delle medie strutture interagenti non arrivi alla misura della grande struttura.

Accertato che il concetto di aggregazione riguarda la pianificazione urbanistica, cioè le previsioni di nuove superfici di vendita commerciali anche derivanti a cambio d'uso verso il commerciale.

Visto che l'art. 26 LR n. 65/2014 afferma infatti che sono destinate alla conferenza di copianificazione le previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, anche se si sostanziano in interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, non riferite al riutilizzo di superficie commerciale esistente, ma al cambio di destinazione d'uso verso il commerciale per media o grande distribuzione.

Ritenuto pertanto di dover procedere alla adozione di variante alle NTA del R.U. e specificatamente alla modifica ed integrazione dell'art.20 ,

Dato atto che:

- La suddetta Variante al Regolamento Urbanistico è stata redatta in conformità a quanto previsto dagli artt. 30 e 32 della L.R. n° 65/2014, per i suoi contenuti programmatici in quanto trattasi di minima modifica normativa che incide principalmente sul territorio urbanizzato e non comporta varianti al piano strutturale, nonché sia per le metodologie utilizzate:

- La Variante alle NTA del Regolamento Urbanistico è stata formata in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale di riferimento, ed in particolare con i contenuti del Piano Strutturale, del Piano Territoriale di Coordinamento, del Piano di Indirizzo Territoriale e dei Piani di Settore;

Considerato che:

- la G.C. ha preso visione della proposta presentata e della Relazione istruttoria proponendola per l'adozione in Consiglio Comunale,

Ritenuto di escludere la Variante in oggetto dal procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS di cui all'art. 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i., in quanto trattasi di variante normativa;

Vista pertanto la Variante n° 24 al Regolamento Urbanistico del Comune di Ponsacco, redatta dal 3° Settore – Servizi Urbanistica e Edilizia Privata, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione del Responsabile del Procedimento;
- Relazione del Garante della Comunicazione;
- Relazione di Variante;
- Art.20 NTA – Stato attuale;
- Art.20 NTA – Modificato;

Dato atto che in data 17.07.2017 (prot. n. 19305) è stato effettuato il deposito presso il Genio Civile Bacino Arno - Ufficio di Pisa, degli atti costituenti la Variante al Regolamento Urbanistico, delle indagini Geologico-Tecniche, delle indagini idrologico – idrauliche e delle relative certificazioni,

come disposto dall'art. 104 della L.R.n. 65/2014 e dall'art. 5 del Regolamento di attuazione n° 53/R del 25.10.2011 pubblicato sul B.U.R.T. n° 51 del 02.11.2011;

Preso atto che la presente proposta di deliberazione, con i relativi documenti, è stata portata all'esame della IV° Commissione Consiliare Permanente "Urbanistica ed Assetto del territorio", nella seduta del 12.07.2017

Preso atto della Relazione Tecnica di Variante che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; (All. 1)

Preso atto che:

- con provvedimento n. 45 del 14.12.2010 del Direttore Generale del Comune di Ponsacco è stato nominato il Geol. Elena Baldi Garante della Comunicazione per gli atti di Governo del Territorio;
- l'Arch. Gagliardi Nicola in qualità di Responsabile del 3° Settore del Comune di Ponsacco, è Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.18 della L.R. n.65/2014 relativamente alla Variante alle NTA del Regolamento Urbanistico;

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; (All.2)

Visto il Rapporto del Garante della Comunicazione, redatto ai sensi dell'art. 38 della L.R. n° 65/2014, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; (All.2)

Visti:

la L.R. 65/2014 e s.m.i., ed in particolare gli artt.18, 30, 32;

la L.R. n. 28/2005 e s.m.i.

- la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente;

- il D.lgs. 152/2006 e s.m.i., attuativo della direttiva 2001/42/CE;

- la L.R. n. 10/2010 "Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di incidenza" e s.m.i.;

- Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis, D.Lgs 267/2000;

D E L I B E R A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Di prendere atto della Relazione del Responsabile del Procedimento (All. 2), e la valutazione di coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale (P.I.T., P.T.C., P.S.), e con allegata la Relazione del Garante della Comunicazione (All. 2) ;
2. Di escludere dalla procedura di Verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica), ai sensi dell'art. 22 della L.R. n° 10/2010 e s.m.i., la Variante in oggetto, come meglio descritto nelle premesse;
3. Di adottare ai sensi dell'art. 32 della L.R. n.65/2014, la Variante n° 24 al Regolamento Urbanistico per l'adeguamento dell'art.20 delle NTA con introduzione di una regolamentazione che permetta l'individuazione della fattispecie delle strutture aggregate

composta dai seguenti elaborati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto (3):

- a. Relazione del Responsabile del Procedimento;
 - b. Relazione del Garante della Comunicazione;
 - c. Relazione di Variante;
 - d. Art.20 NTA – Stato attuale;
 - e. Art.20 NTA – Modificato;
4. Di dare mandato al Garante per la comunicazione di esplicitare l'attività di pubblicità della presente variante promovendo l'informazione e la partecipazione;
 5. Di trasmettere la presente Deliberazione alla Provincia e alla Regione e al Garante per quanto di competenza;
 6. Di incaricare il Responsabile del 3° Settore, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, dello Statuto del Comune, del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, del P.E.G., di adottare tutti gli atti gestionali necessari per dare attuazione al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Dato atto che nel procedimento è stato rispettato quanto richiesto dal 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

Sentiti gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si procede con le votazioni;

Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione;

La votazione della proposta di deliberazione suddetta, a scrutinio palese ha il seguente risultato:

Voti favorevoli N° 10

Voti contrari N° 2 (Martini, Arrighini)

Astenuti N° 1 (Dolfi)

D E L I B E R A

di approvare il testo integrale della proposta di deliberazione sopra riportata avente per oggetto:

VARIANTE ALLE NTA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO PER L'INTRODUZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE PER LE STRUTTURE COMMERCIALI AGGREGATE.ADOZIONE AI SENSI DEGLI ART.30 E 32 DELLA L.R. 65/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Al fine di rendere più incisiva l'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento, con la seguente votazione:

Voti favorevoli N° 10

Voti contrari N° 2 (Martini, Arrighini)

Astenuti N° 1 (Dolfi)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Il Presidente del Consiglio
Michele Lombardi

Il Segretario generale supplente
Dott. Maurizio Salvini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.